



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede Legale Viale della Vittoria n. 321- Agrigento
Tel. 0922 407111 * Fax 0922 401229
P.Iva e C.F. 02570930848
Direzione Generale
UOS Formazione del Personale

AVVISO INTERNO

"INDIVIDUAZIONE FORMATORI INTERNI DA INSERIRE NELL'ALBO AZIENDALE, PER L'ATTIVAZIONE DI CORSI SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"

Al fine di adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., concernente la formazione dei Lavoratori, dei Dirigenti e dei Preposti, la Direzione Generale, intende individuare nell'ambito delle proprie risorse umane, soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da *inscrivere* nell'Albo Aziendale, (Deliberazione n.1329 del 23/09/2016) per i corsi di formazione di cui all'art. 37 del Decreto di che trattasi, secondo i criteri individuati dal Decreto Interministeriale 06/03/2013 che delimita tempistiche e requisiti dei formatori in materia di sicurezza.

Si considera qualificato, il formatore docente che possiede il prerequisite ed uno dei criteri sottoelencati. Il personale interessato alla suddetta attività di docenza dovrà essere in possesso del prerequisite e dei requisiti relativi ad uno dei sei criteri di seguito elencati, attinenti alle 3 aree tematiche:

AREA A: normativa/giuridica/organizzativa

AREA B: rischi tecnici/igienico-sanitari (nel caso di rischi che interessano materie sia tecnico sia igienico-sanitari, gli argomenti dovranno essere trattati sotto duplice aspetto);

AREA C: relazioni/comunicazione

È invitato a presentare entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web aziendale, apposita istanza secondo l'allegato modello.

Sia il prerequisite (diploma di scuola secondaria di 2° grado), che i requisiti specifici, dovranno essere autocertificati contestualmente all'istanza.

I requisiti specifici posseduti dall'interessato devono rientrare in uno dei 6 criteri successivamente descritti.

Prerequisite: Istruzione "Diploma di scuola secondaria di secondo grado"

I sei criteri previsti sono:

1° Criterio:

Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza.

2° Criterio:

Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l'area tematica, oggetto

della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

in alternativa:

- corso formativo in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

3° Criterio:

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).

a) Almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;

b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

in alternativa:

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

4° Criterio: Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato dai soggetti di cui

all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).

a) Almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;

b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

in alternativa:

1. precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

2. precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

in alternativa:

3. corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

5° Criterio:

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

1. percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

in alternativa:

2. precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

3. precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

in alternativa:

4. corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

6° Criterio : Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

1. percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa:

2. precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

3. precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

in alternativa:

4. corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

Aggiornamento professionale Il formatore-docente è tenuto, dalla data di conseguimento dei requisiti per la qualificazione, con cadenza triennale, alternativamente:

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di formazione, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. di queste 24 ore, almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

Vista l'emergenza Covid-19 e la relativa normativa in materia di validità e proroga dei "certificati, attestati, permessi,.....atti abilitativi comunque denominati"¹, si considera sospeso per i termini triennali dell'aggiornamento professionale di cui sopra, il periodo che decorre dal 17 marzo 2020 fino a 90 giorni successivi alla data di fine stato di emergenza Covid-19 (30 aprile 2021), pertanto, tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza durante il periodo di emergenza conservano la loro validità fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e dunque con la nuova proroga dello stato di emergenza, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021.

I formatori inseriti attualmente nell'Albo Aziendale, dovranno con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, (rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) attestare qualora necessario, l'avvenuto aggiornamento professionale come sopra specificato.



Il Commissario Straordinario
Dr. Mario Zappia

¹ D.L. 17 marzo 2020 n.18 conv. in Legge 27/2020, D.L. 07 ottobre 2020 n.125 conv. in Legge 159/2020.